

## ACCORDO DI COLLABORAZIONE

TRA

L'Università degli Studi di Verona (d'ora innanzi chiamata "Università") con sede e domicilio fiscale in p.le Scuro 10 Verona , Partita Iva 01541040232, Codice Fiscale 93009870234, in persona del Prof. Corrado Barbui, in qualità di Direttore del Dipartimento di Neuroscienze, Biomedicina e del Movimento, autorizzato alla stipula del presente atto con delibera Consiglio di Dipartimento del 12 luglio 2022 e "INSUPERABILI S.S.D.R.L." (d'ora innanzi chiamata "INSUPERABILI"), con sede legale in CORSO UNIONE SOVIETICA 612/3/E, 10135 TORINO - P.IVA:09630380013, in persona del Legale Rappresentante Dott. LEONARDI DAVIDE, nato a TORINO, il 13/07/1982, che interviene autorizzato alla stipula della presente convenzione domiciliato per la carica presso la sede della medesima;



## PREMESSO CHE

le Parti hanno presentato un Progetto dal titolo: "Insuperabili e Università: ricerca e sviluppo", con il coordinamento scientifico della Prof.ssa Chiara Milanese, Dipartimento di Neuroscienze, Biomedicina e del Movimento, Università degli Studi di Verona;

le Parti ravvisano l'opportunità di definire i criteri, le regole e le modalità da seguire, nel rispetto della legislazione vigente, per indirizzare, coordinare e monitorare le attività del Progetto, l'attribuzione dei diritti di proprietà intellettuale e la diffusione dei risultati della Ricerca;



le Parti riconoscono di dovere mantenere un livello di riservatezza tale da garantire la tutela delle conoscenze e/o dei risultati generati nell'ambito del Progetto;

che il Direttore del Dipartimento di Neuroscienze, Biomedicina e del Movimento, struttura dell'Università degli Studi di Verona (dotata di autonomia finanziaria e contrattuale) è munito del potere di sottoscrivere la presente Convenzione con efficacia vincolante per l'Ateneo ai sensi del Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza dell'Università degli Studi di Verona; gli eventuali diritti patrimoniali sui risultati della ricerca rientreranno nell'esclusiva titolarità degli enti finanziatori secondo le modalità specificate nei successivi articoli mentre i diritti dei singoli membri della equipe di ricerca, impregiudicato il diritto morale di paternità, verranno regolati in base al rispettivo rapporto di lavoro o di impiego o in base a specifiche convenzioni con l'ente di appartenenza.



La terminologia utilizzata nel presente accordo è la seguente:

Parti = gli Enti promotori del Progetto, stipulanti l'accordo di collaborazione.

Università: l'Università degli Studi di Verona.

Dipartimento: il Dipartimento di Neuroscienze, Biomedicina e del Movimento dell'Università degli Studi di Verona.

Ente: la Parte che collabora al Progetto diversa dall'Università degli Studi di Verona.

Progetto = il Progetto dal titolo "Insuperabili e Università: ricerca e sviluppo" oggetto del presente accordo.

Ricerca = l'insieme delle attività volte alla realizzazione degli obiettivi del Progetto.

Unità di Ricerca = organismo operativo costituito presso ciascun Ente partecipe al Progetto e composto da personale avente rapporto di dipendenza o di collaborazione con una delle Parti contraenti e designato all'attuazione dello stesso.

Staff di Ricerca = l'insieme del personale impegnato nell'attuazione del Progetto.

Coordinatore scientifico = il coordinatore/supervisore del Progetto.

Responsabile scientifico = il preposto all'Unità di Ricerca costituita presso ciascun Ente partecipe al Progetto.

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:


ART. 1

OGGETTO

1) Le Parti si impegnano a collaborare per la realizzazione del Progetto "Insuperabili e Università: ricerca e sviluppo", da eseguirsi secondo quanto previsto e concordato dal Programma della Ricerca.

ART. 2

PROGRAMMA DELLA RICERCA



1) Il Programma della Ricerca (all. A) è allegato al presente accordo e forma parte integrante dello stesso.

2) Il Coordinatore scientifico e i Responsabili scientifici delle Unità di ricerca potranno concordare per iscritto, con efficacia vincolante per le parti contraenti, eventuali aggiornamenti alla programmazione dettagliata delle attività, in relazione all'evoluzione del Progetto.


3) Ognuna delle Parti, prima della scadenza del contratto, può proporre all'altra modifiche di clausole che appaiano opportune o necessarie per il miglior esito della Ricerca o siano suggerite dalla natura dei risultati nel frattempo conseguiti; ogni modifica al contratto necessita della forma scritta.

#### ART. 3

##### ESECUZIONE DELLA RICERCA: DURATA E LUOGO

1) La Ricerca avrà inizio l'1 settembre 2022 e terminerà il 31 agosto 2024; potrà essere prorogata, anche in caso di eventuale ridefinizione degli obiettivi.

2) Il programma verrà eseguito nei laboratori e strutture di ricerca ("locali") di volta in volta concordemente definiti dai responsabili scientifici delle Parti. Il datore di lavoro della sede ospitante assolve, nei confronti del personale dello staff di ricerca che si reca in questi locali, tutte le misure generali e specifiche di prevenzione e sicurezza, ivi compresa la sorveglianza sanitaria.



## ART. 4

## RESPONSABILI DELLA RICERCA

1) I Responsabili designati dalle Parti per la gestione del presente accordo sono:

per l'Università di Verona, la Prof.ssa Chiara Milanese, quale Coordinatore scientifico del Progetto e responsabile dell'unità di ricerca presso il Dipartimento, la Dott.ssa Valentina Cavedon e la Dott.ssa Caterina Biasiolo quali componenti dell'unità di ricerca; per l'Ente, la Dott.ssa Annalisa Cerrone e il Dott. Andrea Bagnato, quali Responsabili dell'Unità di ricerca ed eventuali altri collaboratori designati della Società Insuperabili come componenti dell'unità di ricerca.


2) L'eventuale sostituzione del Coordinatore scientifico della ricerca da parte dell'Università dovrà essere approvata dall'altra Parte; la sostituzione del Responsabile Scientifico di "Insuperabili" dovrà essere comunicata dall'Ente per iscritto al Dipartimento.

## ART. 5

## PRESTAZIONI DELLE PARTI

1) L'Università si impegna a conferire per tutta la durata del Progetto personale, attrezzature e laboratori necessari allo svolgimento del progetto.

2) L'Ente si impegna ad assicurare all'Università quanto necessario per il migliore conseguimento degli obiettivi prefissati dal Pro-



getto. L'ente, attraverso la sua struttura si impegna a fornire i dati raccolti nell'arco delle stagioni sportive oggetto di studio; le informazioni di contesto necessarie per inquadrare l'ambito di riferimento; l'implementazione della strumentazione qualora fosse necessaria per lo sviluppo scientifico del progetto.

#### ART. 6

##### RIUNIONI, RELAZIONI E DOCUMENTAZIONE


1) Allo scopo di facilitare l'esecuzione e lo sviluppo della Ricerca, le Parti concordano di organizzare riunioni secondo un calendario e presso le sedi da definire di comune accordo dai rispettivi responsabili scientifici, di cui verrà redatto apposito verbale.

#### ART. 7

##### SEGRETEZZA

1) I componenti delle Unità di Ricerca sono vincolati al più rigoroso segreto in ordine alle esperienze, informazioni, cognizioni (know how segreto) conferite per la realizzazione del Progetto o acquisite nel corso dello stesso ai sensi della lettera c) del primo punto dell'art. 98 del Codice di Proprietà industriale (D.Lgs. 10 febbraio 2005 n. 30).

2) Le Parti adotteranno tutte le misure ragionevolmente adeguate a mantenere il segreto anche sulle informazioni o cognizioni di carattere tecnico o commerciale che, benché estranee al Progetto, esse abbiano ritenuto di scambiarsi per il miglior conseguimento



degli obiettivi della Ricerca.


3) Le Parti potranno identificare le informazioni riservate contenute in documenti o altri supporti fisici o informatici apponendo al documento o al supporto la dicitura "confidenziale"; il rilievo di tale annotazione e di equivalenti disposizioni verbali e, in genere, l'obbligo di segreto, vengono meno qualora si tratti di informazioni generalmente disponibili al pubblico alla data della sua comunicazione o che fossero state in precedenza lecitamente acquisite dalla controparte.

4) Le Parti sono responsabili per ogni danno che possa derivare dalla violazione dell'obbligo di cui al presente articolo, a meno che non provino che tale violazione si è verificata nonostante l'uso della migliore diligenza in relazione alle circostanze.

5) Le Parti si impegneranno a far osservare tale obbligo anche a soggetti esterni allo staff di ricerca che, per ragione del loro ufficio, possano venire a conoscenza di dati segreti (personale amministrativo, collaboratori occasionali od autonomi, managers e tecnici di imprese controllate).

6) Le Parti provvederanno a concordare forme di godimento (licenza, uso gratuito) delle rispettive informazioni segrete anche dopo la fine del rapporto di collaborazione, ove ciò appaia congruo con il migliore sfruttamento individuale dei risultati ottenuti con il Progetto.

7) In relazione a talune delle informazioni scambiate e/o risultanti dalla Ricerca la clausola di segretezza (patto di segreto) potrà



essere prorogata dalle Parti dopo la scadenza del Contratto per una durata comunque non eccedente i cinque anni.

8) Non è comunque consentito alle parti concedere in licenza a terzi, anche dopo la scadenza del presente Contratto e/o dopo la conclusione della Ricerca, elementi del know how dalle stesse acquisto o scambiato a norma dei punti che precedono se non nel quadro di contratti di trasferimento di tecnologia con terzi (licensing) aventi ad oggetto lo sfruttamento dei risultati della ricerca e stipulati in conformità del regime di comunione che su tali risultati verrà ad instaurarsi tra le parti a norma dei successivi articoli.

ART. 8

#### UTILIZZAZIONE DEI RISULTATI

1) I singoli componenti della equipe di ricerca e tutti i Collaboratori coinvolti nel Progetto potranno utilizzare in tutto o in parte i risultati della Ricerca per pubblicazioni scientifiche previa congiunta autorizzazione scritta delle Parti, sentiti i rispettivi responsabili scientifici. Tale autorizzazione non sarà necessaria per tutte le cognizioni già disponibili in letteratura e trascorsi 5 (cinque) anni dal termine della ricerca, salvo l'eventuale deposito di domanda di brevetto o successiva brevettazione dei risultati della ricerca; nelle pubblicazioni deve essere esplicitamente dichiarato che la Ricerca è stata eseguita nell'ambito del presente accordo.



4) L'eventuale utilizzazione del nome o dei segni distintivi dell'Università di Verona o del Dipartimento o della struttura di Ricerca di Ateneo, e dei segni distintivi della società/ente è consentita previa autorizzazione scritta del rispettivo titolare del segno.

#### ART. 9


##### CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1) Le Parti si riservano di risolvere il Contratto ex art. 1456 c.c. nel caso di inadempimento di una Parte in relazione alle obbligazioni di cui agli artt. 5 ("Prestazioni delle Parti"), 7 ("Serietà"), 8 ("Utilizzazione dei Risultati"), salvo che all'inadempimento non venga posto rimedio in forma specifica entro 30 giorni dalla data della sua contestazione mediante lettera raccomandata a.r. o altro mezzo idoneo di comunicazione alla Parte che vi ha dato causa.

2) La risoluzione si verifica di diritto (art. 1456, punto 2, c.c.) se la parte adempiente dichiara all'altra con ulteriore lettera raccomandata a.r. che intende valersi, una volta decorsi i trenta giorni di cui al punto che precede, della clausola risolutiva espressa.

#### ART. 10

##### TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI



Il trattamento dei dati personali, forniti dai soggetti interessati in relazione alle attività previste dal presente Accordo, avviene nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE 679/2016 del 27 aprile 2016 (General Data Protection Regulation, di seguito GDPR).

Le Parti contraenti, anche nella fase di attuazione del presente Accordo, sono tenute a mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate a garantire che il trattamento sia conforme al GDPR, verificando ed aggiornando periodicamente le politiche di protezione dei dati ai sensi degli artt. 24 e 25; sono inoltre soggette a tutti gli obblighi propri dei titolari del trattamento, in particolare quello del rilascio agli interessati di apposite informazioni ai sensi degli artt. 13 e 14. Devono altresì garantire l'esercizio dei diritti da parte dell'interessato, ai sensi degli articoli da 15 a 22 del GDPR.



Il titolare del trattamento dei dati è Insuperabili S.S.D.R.L., insieme a l'Università degli Studi di Verona ai sensi dell'articolo 4.7 del GDPR.

ART. 11

CONSERVAZIONE DEL CONTRATTO.

1) L'eventuale invalidità o inefficacia di singole clausole del presente Contratto, se derivante da norme imperative in vigore o sopravvenute, non produrrà l'invalidità o l'inefficacia dell'intero Contratto.

2) Le Parti si impegnano a sostituire quanto prima le clausole vi-



ziate con altre clausole valide ed efficaci e che abbiano un contenuto il più possibile idoneo a soddisfare la ratio e i concreti interessi sottesi alle clausole sostituite.

#### ART. 12

##### MODIFICHE, PROROGA O RINNOVO DEL CONTRATTO.

- 1) Ogni parte contraente, in qualsiasi momento prima della scadenza del contratto, può proporre all'altra modifiche di singole clausole e di parti del Programma che appaiano opportune o necessarie per il miglior esito della Ricerca o siano suggerite dalla natura e consistenza dei risultati nel frattempo conseguiti.
- 2) Ogni modifica al contratto o la proroga dello stesso in relazione al punto 1 dell'art. 3 necessitano della forma scritta e della firma dei legali rappresentanti delle Parti.

#### ART. 13


##### FORO COMPETENTE E NORME DI RINVIO

- 1) Per qualsiasi controversia non risolvibile in sede amministrativa è competente il Foro di Verona.
- 2) Per quanto non previsto dal presente Accordo si applicano le disposizioni di legge.

#### ART. 14

##### REGISTRAZIONE

- 1) Il presente accordo è soggetto a imposta di bollo (ai sensi del



D.P.R. 26.10.1972 n. 642 e successive integrazioni e  
modificazioni), le cui spese sono sostenute dall'Ente. È prevista  
l'imposta di registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5,  
II comma, D.P.R 26.4.1986, n. 131 e successive modifiche, a cura e  
spese della parte richiedente.

Letto, approvato e sottoscritto.


Verona, 08/07/2022

Per l'Università di Verona, il Direttore del Dipartimento di

NEUROSCIENZE, BIOMEDICINA e MOVIMENTO

Prof. Corrado BARBUI


Firma



Il Coordinatore Scientifico del Dipartimento

Prof.ssa Chiara MILANESE


Firma



Per l'Ente "Insuperabili"

Il legale rappresentante Dott. Davide LEONARDI

Firma




INSUPERABILI S.S.D.R.L.  
Corso Unione Sovietica, 612/3/E  
10135 Torino TO  
P.IVA E COD. FISC. 09630320013  
COD SDI KRRH6B9

I Coordinatori Scientifici dell'Ente

Dott.ssa Annalisa CERRONE

Firma



Dott. Andrea BAGNATO

Firma Andrea Bagnato

Allegato A): Programma della Ricerca.

## Allegato A: "Programma di ricerca"

**Titolo:** "Insuperabili e Università: ricerca e sviluppo".

### Descrizione dell'obiettivo

Il presente progetto di ricerca si pone un duplice obiettivo:

1. Indagare la relazione tra le principali caratteristiche cognitive, emozionali, muscoloscheletriche e motorie associate al calcio adattato in atleti con disabilità intellettivo-relazionale e in atleti con disabilità fisica al fine di fornire ad allenatori e operatori del settore informazioni utili per redigere programmi di allenamento specifici sulla base della tipologia e della gravità di disabilità, nonché per stabilire dei criteri basati su evidenze scientifiche per suddividere gli atleti in gruppi omogenei in funzione dell'impatto che la loro tipologia di disabilità ha sulla pratica del gioco del calcio. Il disegno sperimentale della prima parte di questo studio (Obiettivo 1) è di tipo trasversale.
2. Indagare gli effetti della pratica regolare del calcio adattato secondo la metodologia e il programma di allenamento adottato da "Insuperabili" su aspetti legati a salute, prestazione fisica e qualità di vita di persone con disabilità intellettivo relazionale e in persone con disabilità fisica. Il disegno sperimentale della seconda parte di questo studio (Obiettivo 2) è di tipo longitudinale.

### Durata

La durata del progetto è di 2 anni con possibilità di rinnovo. L'inizio del progetto è previsto per l'1 settembre 2022.

### Luoghi di svolgimento del progetto

Il progetto verrà svolto principalmente presso le sedi in cui i Partecipanti abitualmente svolgono la loro attività sportiva o presso le strutture e i laboratori della sede di Scienze Motorie del Dipartimento di Neuroscienze, Biomedicina e Movimento dell'Università di Verona.

### Responsabili e collaboratori scientifici del progetto

- Responsabile del progetto per l'Università di Verona: Prof.ssa Chiara Milanese; collaboratori: Dott.ssa Valentina Cavedon e Dott.ssa Caterina Biasiolo.
- Responsabile del progetto per "Insuperabili" Annalisa Cerrone e Andrea Bagnato.



### Caratteristiche dei Partecipanti per la ricerca

Verranno inclusi nello studio persone di entrambi i generi che partecipano alle attività degli "Insuperabili", nonché persone con caratteristiche simili per tipologia di disabilità e fascia d'età a quelle degli atleti "Insuperabili" che non praticano alcuna attività sportiva.

I Partecipanti potranno aderire al progetto esclusivamente in forma volontaria previa firma di un apposito modulo di consenso informato scritto. Nel caso di soggetti minorenni oppure di soggetti maggiorenni ma non in grado di esprimere il loro consenso, verrà chiesto ad entrambi i genitori (o di chi ne fa le veci) di esprimere il loro consenso alla partecipazione da parte del proprio figlio/a e di firmare il modulo di consenso informato. Tutti i Partecipanti saranno comunque liberi di ritirarsi dallo studio in qualsiasi momento e senza dover dare alcuna spiegazione in merito. Non è prevista alcuna forma di incentivo o di rimborso spese per i Partecipanti allo studio.

### Descrizione della procedura

Il protocollo sperimentale sarà sviluppato in accordo con la Dichiarazione di Helsinki e in linea con quanto riportato nel protocollo valutato da parte del Comitato di Approvazione per la Ricerca sulla Persona dell'Università di Verona.

Le procedure sperimentali non prevedono l'impiego di procedure che potrebbero risultare stressanti o pericolose per i Partecipanti. Inoltre, data la natura e la qualità delle procedure non sono attesi disagi per i Partecipanti.

La raccolta dati si articolerà in tre sedute di valutazione per ciascuna stagione presa in esame, una all'inizio del periodo di allenamento, una a metà e una al termine della stagione. Ciascuna seduta di valutazione prevedrà una valutazione antropometrica con rilevazione di massa corporea, statura, circonferenze corporee e pliche cutanee secondo le procedure standard, una valutazione delle componenti muscoloscheletriche (forza, potenza e resistenza) e una valutazione delle componenti motorie (agilità, coordinazione, equilibrio) attraverso test da campo validati, una valutazione degli aspetti cognitivi (tempi di reazione, memoria visuo-spaziale e funzioni esecutive) e una valutazione degli aspetti emozionali attraverso questionari di eterovalutazione.

Ciascuna seduta di valutazione durerà circa un'ora e sarà condotta da ricercatori dell'Università di Verona esperti in quest'ambito di ricerca.

Le fasi della sperimentazione saranno articolate come riportato nel seguente grafico di Gantt:

Mesi	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
A	■	■																							
B			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
C																				■	■	■			
D																							■	■	■

A, Messa a punto delle metodiche e standardizzazione delle procedure; B, raccolta dati; C, Elaborazione dati e analisi statistica; D, Stesura rapporto finale e articoli scientifici.

**Trattamento dei dati raccolti**

I dati identificativi dei Partecipanti saranno conservati sino al termine dell'analisi dei dati sperimentali al fine di assicurare la correttezza e completezza del *dataset*. L'informativa ai Partecipanti sul trattamento dati sarà fornita nel foglio informativo.

Il responsabile scientifico dell'Università di Verona (Professoressa Chiara Milanese) si impegnerà a promuovere i risultati della ricerca attraverso la presentazione di atti a congresso e la stesura di manoscritti da sottoporre a riviste scientifiche internazionali.

Andrea Bepko

Annalisa Corro

Milane





